



## **Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile  
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711  
Fax 055 - 582694  
E-mail: [info@studioamartelli.it](mailto:info@studioamartelli.it)  
[www.studioamartelli.it](http://www.studioamartelli.it)

## **Aggiornamento del 31 OTTOBRE - 01 - 02 NOVEMBRE 2009**

### **Aggiornamento del 31 OTTOBRE 2009**

#### **Tremonti ter, si estende il perimetro del bonus**

La Tremonti ter mette sul piatto 1,8 miliardi di euro nel 2010 e 2,4miliardi nel 2011 in risparmi d'imposta sugli investimenti in nuovi macchinari, effettuati fino al 30 giugno 2010. Questa stima, contenuta nella relazione tecnica dovrà peraltro misurarsi, ora, con la parziale estensione dei beni destinatari dell'incentivo operata dalle Entrate con la circolare 44/E del 27 ottobre. Rispetto alle precedenti edizioni del bonus investimenti, la Tremonti ter ha circoscritto il perimetro dell'aiuto ai produttori dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. In pratica, tale divisione copre la gran parte dei macchinari utilizzati dalle imprese manifatturiere. Per accertarsi di poter accedere allo sconto, il primo passo da compiere è confrontare la descrizione del macchinario riportata nella fattura e quanto indicato nella divisione 28. La circolare 44/E ha precisato che è irrilevante il fatto che l'impresa che ha ceduto il bene operi con un codice attività rientrante in questo gruppo. In presenza di beni strumentali conformi alle definizioni Ateco 28 non ci sono altri controlli da fare. Se, invece, il cespite è associato dal produttore o dall'acquirente, ad altri beni, per realizzare un impianto complesso, occorre applicare le istruzioni dell'Agenzia per verificare se, e in che misura, il costo può essere detassato.

*M. Bellinazzo - Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore, "Premiata la meccanica", Pag. 31*

#### **Frodi Iva, la ricetta del reverse charge**

Le frodi sull'Iva non accennano a diminuire e l'Unione europea è intenzionata a rafforzare l'arsenale normativo contro il fenomeno. Proprio ieri la Commissione ha diffuso i risultati di uno studio in base ai quali il gap dell'Iva, cioè il valore aggiunto che a livello macroeconomico costituisce la differenza tra l'imposta a debito e quella a credito, varia fra i 90 e i 113 miliardi di euro nel periodo 2000-2006. Solo per il 2006 questo rappresenta il 12% dell'imposta sulla cifra d'affari dovuta per le operazioni effettuate con importanti discostamenti nazionali. Per l'Italia il gap è del 22% (è più alto solo in Grecia, Ungheria e Slovacchia). Ecco perché, dunque, la pubblicazione dei dati sull'Iva sia stata preceduta di poco da una proposta della Commissione Ue di ampliamento facoltativo e provvisorio del meccanismo di inversione contabile alle cessioni (o forniture) di determinati beni e servizi. L'intenzione del legislatore è di sospendere in via straordinaria e temporanea il meccanismo naturale dell'Iva, secondo cui il soggetto che effettua l'operazione addebita l'imposta che viene detratta dall'operatore che la riceve.

*Paolo Centore, Il Sole 24 Ore, "Contro le frodi la ricetta reverse charge", Pag. 31*

#### **Modello Iva, la bozza anticipa le novità**

Nella bozza del modello di dichiarazione Iva per il 2009, sul sito dell'agenzia delle Entrate da martedì scorso, sono individuabili le novità rispetto al passato. Chi ha crediti Iva annuali e vuole beneficiarne subito per ridurre i versamenti nell'F24 deve giocare d'anticipo e presentare la dichiarazione a partire dal 1° febbraio 2010. Nella bozza, inoltre, il rigo VX5 è stato diviso in due campi, separando l'importo tra quello da riportare in detrazione e quello da riportare in compensazione. Al contribuente si chiede, già in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale, di scegliere, dell'importo annuale a credito, la parte da usare in detrazione con le liquidazioni Iva da Iva dell'anno successivo, e la parte da usare in compensazione con i versamenti da effettuare con il modello F24. Se il contribuente sbaglia la valutazione può incorrere in sanzioni, pur avendo ancora del credito Iva nella sua disponibilità. Viene anche eliminato il quadro VG, relativo all'Iva ammessa in detrazione, riservato fino alla dichiarazione Iva 2009, per l'anno 2008, ai contribuenti in regime speciale, che potranno utilizzare la nuova versione del quadro VF. Nella bozza del modello Iva 2010 tale quadro viene denominato VF operazioni passive e Iva ammessa in detrazione.

*Tonino Morina, Il Sole 24 Ore, "Il modello Iva anticipa le scelte" , Pag. 32*

## **Scudo, operazioni complesse entro il 31 gennaio 2010**

In analogia con le precedenti edizioni dello scudo fiscale, che individuavano, in casi particolari, in 45 giorni il prolungamento dei termini oltre a quello di scadenza tassativamente fissato, la nuova versione dello scudo da tempo fino al 31 gennaio 2010 per il completamento delle operazioni. Inoltre, tale termine, per particolari fattispecie relative a beni difficilmente trasferibili e che necessitano di tempi di liquidazione più lunghi, potrà essere ulteriormente superato. La precisazione è contenuta in una circolare diffusa ieri da Assofiduciaria a tutte le società associate. Relativamente alla dichiarazione riservata, Assofiduciaria precisa come il modello messo a disposizione degli intermediari dell'agenzia delle entrate ricalchi quello delle altre edizioni. Tuttavia, dovrà essere posta particolare attenzione nella compilazione del quadro B3 del modello nel quale dovranno essere inseriti i dati relativi alle operazioni di rimpatrio giuridico di immobili e dei diritti immobiliari. Assofiduciaria, interviene inoltre, per fornire precisazioni in ordine alla comunicazione dei cosiddetti redditi intermedi ricordando che è facoltativa e che il reddito in oggetto potrà essere calcolato sia avvalendosi del metodo analitico che di quello presuntivo.

*Andrea Bongi, Italia Oggi, "Lo scudo fiscale si dà più tempo" Pag. 21*

## **Modello Eas, il regime di favore esclude l'invio**

La circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009 in tema di comunicazione degli enti associativi contiene numerosi chiarimenti. Il documento di prassi è stato emesso in concomitanza al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di pari data con il quale sono state apportate delle importanti modifiche al modello. Non dovranno inviare i dati i seguenti enti: 1) **Gli enti che non hanno natura associativa come ad esempio le fondazioni.** Questo perché non si avvalgono delle disposizioni ex art. 148 Tuir e 4 dpr 633/72. 2) **Gli enti di diritto pubblico.** Non devono inviare i dati poiché l'onere della comunicazione deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato. 3) Gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale. Questo perché tali enti non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli artt. 148 Tuir e 4 dpr 633/72.

*Sergio Mazzei, Italia Oggi, "Onlus fuori dalla comunicazione" Pag. 25*

## **Aggiornamento del 01 NOVEMBRE 2009**

### **Tremonti ter, molte le ipotesi di cumulabilità**

Cumulabile con altre agevolazioni a meno che siano previsti specifici divieti. E' questo un passaggio significativo della circolare 44/E del 27 ottobre scorso dell'agenzia delle Entrate. Le Entrate propongono 3 specifici esempi di cui i primi due consentono il cumulo, mentre il terzo non lo ammette. 1) Aree svantaggiate. Il primo caso riguarda l'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296/2006 che

prevede la concessione di un credito di imposta per l'acquisto, anche tramite contratto di leasing, di macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate in specifiche aree territoriali svantaggiate. Via libera al cumulo poiché la norma stabilisce solo il credito d'imposta non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto medesimi costi ammissibili. 2) Ricerca e sviluppo. Il secondo esempio riguarda il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284 della stessa legge 296/2006. Sì alla cumulabilità anche per questo caso. 3) Riqualficazione energetica. In questo caso si ipotizza, invece, una situazione di impossibilità di doppia agevolazione. L'ostacolo si rinviene nell'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007. Il regolamento prevede che le detrazioni stesse non siano cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni nazionali per i medesimi interventi.

*D. Deotto - G. Valcarenghi, Il Sole 24 Ore, "Tremonti ter aperta al cumulo", Pag. 19*

## **Condono Iva a giudizio alle sezioni unite della Cassazione**

A individuare gli effetti che si potranno verificare nell'ordinamento giuridico italiano in seguito all'applicazione della sentenza della Corte di giustizia Ue che ha dichiarato l'illegittimità del condono Iva saranno le sezioni unite della Cassazione. La Sezione tributaria della Suprema Corte, con l'ordinanza 22517 del 23 ottobre ha infatti rimesso la causa alle sezioni unite per la soluzione della questione giuridica relativa all'applicazione della sospensione dei termini per l'impugnazione stabilita dall'articolo 16 della legge 289/2002. La Corte di giustizia ha statuito la contrarietà delle disposizioni sul condono fiscale contenute nella legge 289/02, articoli 8 e 9, al sistema di imposta comune sul valore aggiunto. Ricordiamo, tra l'altro, che la V sezione della Corte di cassazione con due recentissime sentenze (la 20068/09 e la 20069/09 ha riconosciuto efficacia immediata nell'ambito del diritto interno alla pronuncia della Corte di giustizia.

*F. Falcone - A. Iorio, Il Sole 24 Ore, "Il condono Iva torna sotto giudizio", Pag. 19*

## **Nel modello Eas, collaboratori come dipendenti**

Per rispondere alla domanda sul personale dipendente vanno considerati anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. E' questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 45/E del 29 ottobre sulla compilazione del modello Eas che gli enti associativi devono inviare entro il 15 dicembre all'agenzia delle Entrate per comunicare i dati rilevanti ai fini fiscali. Va sottolineato come non è stata prevista alcuna deroga all'obbligo di compilazione per gli enti associativi di dimensioni minori. E' stato invece ribadito il concetto che la comunicazione costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 del Tuir e 4 del decreto Iva, anche se si limitano a riscuotere quote associative e non fanno attività verso i soci.

*Marta Saccaro, Il Sole 24 Ore, "I collaboratori nel modello Eas", Pag. 20*

## **Aggiornamento del 02 NOVEMBRE 2009-11-03**

### **Accertamenti società di comodo, primi atti sul 2006**

Contribuenti alle prese con gli atti di accertamento relativi alle società di comodo. Numerosi stanno giungendo, in questi giorni, gli atti impositivi relativi alle società non operative, in particolare riguardanti l'annualità 2006. In gran parte, gli atti di accertamento recapitati in questi giorni riguardano contribuenti che hanno ricevuto il rigetto dell'istanza di interpello e che non hanno poi ritenuto di adeguarsi in dichiarazione ai valori minimi richiesti. Difendersi da queste richieste non è facile ma qualche spiraglio, comunque, c'è. Occorre infatti considerare che, secondo l'agenzia delle

Entrate, la disciplina delle società non operative avrebbe finalità antielusive. Con il Dl 223/2006 è stato previsto che la società ha la possibilità, in presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, del reddito e degli imponibili Iva previsti, di richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive, attraverso interpello di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/73. Se le cose stanno in questi termini, cioè se si tratta di una norma antielusiva è proprio sull'aspetto elusione che occorre fondare la propria strategia di difesa.

*Dario Deotto, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, "Società di comodo strette nella morsa degli accertamenti", Pag. 1*

### **Ricalcolo dell'imponibile con il metodo storico**

L'utilizzo del metodo storico per calcolare gli acconti d'imposta non implica che ci si possa limitare ad applicare la percentuale dovuta sul debito fiscale del 2008 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto subite. Per determinare correttamente gli acconti d'imposta dovuti all'erario i contribuenti devono, infatti, rideterminare la base imponibile su cui calcolare l'imposta di riferimento utile ai fini del calcolo con il metodo storico. In alcuni casi, il ricalcolo potrebbe portare ad un effetto bizzarro: il metodo storico potrebbe risultare più complesso di quello previsionale. Nel quadro RS del modello Unico, negli ultimi anni, è stata prevista un'apposita sezione da utilizzare per evidenziare al fisco, a consuntivo, le operazioni di rideterminazione, poste in essere nel periodo d'imposta precedente, ai fini della determinazione dell'acconto. Ricordiamo inoltre che per l'acconto i soggetti Irpef e quelli Ires aventi esercizio coincidente con l'anno solare hanno tempo dal 1° al 30 novembre di ogni anno. I soggetti Ires aventi esercizio non coincidente con l'anno solare devono svolgere l'adempimento entro l'undicesimo mese dalla chiusura del periodo d'imposta precedente.

*A. Marchegiani - S. Pucci, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, "Ricalcolo con trappole se il metodo è lo storico", Pag. 2*

### **Rinvio del pagamento con il previsionale**

Sono in molti i contribuenti, tra imprese e professionisti, che dovrebbero presentarsi alla cassa, alla fine di questo mese, utilizzando il metodo previsionale per la determinazione della seconda o unica rata di acconto Irpef/Ires e Irap. In effetti, a novembre è abbastanza agevole stimare quale sarà il risultato finale e il conseguente debito d'imposta. In molti casi, come attestano le denunce, sarà notevolmente ridimensionato rispetto a quello del 2008. Bisogna inoltre considerare che la crisi economica trae origine da quella finanziaria e la scarsa liquidità di tantissime imprese indurrà i più a rinviare al futuro il versamento dell'acconto di novembre. Complice di ciò la riduzione delle sanzioni per chi si avvale del ravvedimento operoso. Le imprese che non godono di un buon indice calcolato secondo Basilea 2 pagano interessi passivi che sono di non molto inferiori al 10%. E un ritardo di circa sei mesi comporta un onere finanziario attorno al 4-5%. Analogamente avviene in caso di ravvedimento operoso. Tutto ciò genera un rischio, più che per le sanzioni in capo al contribuente, per le casse erariali.

*P. Ceroli - C. Sabbatini, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, "Il previsionale allontana il caro acconto", Pag. 3*

### **Slitta il click day, l'invio delle istanze segue l'agenda regionale**

Slittamento del click day necessario per chiedere il rimborso Irap, con una tempistica scaglionata su base regionale e, per quanto riguarda il profilo delle priorità, precedenza accordata alle annualità più remote, dal 2004, con rilevanza del criterio cronologico applicato su base annua. Mentre, entrerà in gioco un criterio proporzionale se le risorse previste per il 2011 non basteranno, che livella a partire da un determinato anno l'assegnazione delle risorse, salvo le integrazioni conseguenti a nuovi stanziamenti. Sono le indicazioni tratte dal Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2009, emanato dalle Entrate, che reca modifiche all'originario provvedimento in materia di rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della completa indeducibilità dell'Irap. La predisposizione delle liste utili per il rimborso, le istanze si considerano presentate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo intercorrente tra l'attivazione della procedura, e l'invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione.

*Antonio Mastroberti, Italia Oggi, "Rimborsi Irap, termini scaglionati", Pag. 9*

## **Entrate: scudabili anche le attività possedute per iterposta persona**

La volontà di far sì che il maggior numero possibile di contribuenti aderisca alla sanatoria ha condotto l'Agenzia delle Entrate a precisare che l'emersione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto dalle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Nel novero della fattispecie sintomatiche di interposizione fittizia, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente richiamato anche la fattispecie del trust, in quanto evidentemente considerata ad alto rischio di irregolarità. L'effetto primario del trust, istituito di matrice anglosassone che col passare del tempo ha ottenuto una grande diffusione anche nei paesi civil law, in virtù della sua duttilità e dei vantaggi che esso apporta è rappresentato dallo spossessamento a titolo definitivo del disponente rispetto ai beni conferiti in trust.

*Luca Nisco, Italia Oggi, "Trust, l'emersione segue due vie", Pag. 12*

## **Il decreto interministeriale 6/8/09 modifica le norme sulla richiesta di detrazione del 55%**

Il decreto interministeriale del 6 agosto 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2009, modifica le norme sulla richiesta di detrazione del 55%. In articolare, vediamo quando non è possibile fare a meno dell'asseverazione: 1) se è presente l'asseverazione del direttore lavori, prevista dal dlgs n. 192 del 2005, che attesta la conformità dei lavori a progetto; 2) se l'asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall'articolo 28 della legge n. 10 del 1991, attestante, che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici; 3) la sostituzione di finestre comprensivi di infissi anche senza certificazione dei singoli componenti; 4) Per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW.

*Sergio Mazzei, Il Sole 24 Ore, "Bonus energia, regole semplificate", Pag. 13*